L.R. n. 17 del 19 novembre 2020.

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla <u>legge regionale 7 febbraio</u> <u>2005, n. 1</u> (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale).

Art. 1 Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 1/2005.

- 1. L'articolo 1 della <u>legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1</u> (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) è così modificato:
- a) è inserita la seguente rubrica: "(Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali)";
- b) alla lettera c) del comma 2-ter, la parola "Provincia" è sostituita dalle seguenti: "Città metropolitana";
 - c) al comma 4:
- 1) la parola "provinciali", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "circoscrizionali";
- 2) dopo la parola: "108", sono inserite le seguenti: "(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)";
- d) alla fine del comma 6, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina";
 - e) il comma 8 è abrogato.

Art. 2 Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 1/2005.

- 1. L'articolo 2 della L.R. n. 1/2005 è così modificato:
- a) al comma 1, dopo la parola: "43", sono inserite le seguenti: "(Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)";
- b) la parola "provinciali", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "circoscrizionali";
 - c) il comma 2 è così modificato:

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla <u>legge regionale 7</u> <u>febbraio 2005, n. 1</u> (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale).

- 1) le parole: "lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza." sono sostituite dalle seguenti: "lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze.";
- 2) le parole: "e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" sono sostituite dalle seguenti: "e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.";
- 3) le parole: "provinciale" e "provinciali", ovunque ricorrenti, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "circoscrizionale" e "circoscrizionali";
 - d) il comma 4 è così sostituito:
- "4. Ovunque ricorrenti, nella *L. n. 43/1995*, la parola "capolista" deve intendersi come "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale" e le parole "lista provinciale" e "liste provinciali" devono intendersi, rispettivamente, "lista circoscrizionale" e "liste circoscrizionali".

Art. 3 Modifiche all'articolo 4 della L.R. 1/2005.

1. All'articolo 4 della L.R. 1/2005, la parola "provinciali", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "circoscrizionali".

Art. 4 Sostituzione delle tabelle A e B allegate alla L.R. 1/2005.

1. La Tabella A, denominata "MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA" e la Tabella B denominata "MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla <u>legge regionale 7</u> <u>febbraio 2005, n. 1</u> (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale).

VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA", allegate alla *L.R. n.* 1/2005, riportanti le caratteristiche della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Calabria, sono sostituite rispettivamente dalla Tabelle A e dalla Tabella B allegate alla presente legge.

Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.


Art. 6 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA



N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello circoscrizionale, con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione dell'eventuale indicazione delle preferenze.

A destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno o i contrassegni di ogni lista circoscrizionale, sono stampati il nome e il cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale collegato.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. - Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste circoscrizionali, collegate con lo stesso candidato a Presidente della Giunta regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste circoscrizionali collegate.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. - I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e le righe destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla quarta parte ed eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. - La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione Calabria, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore e al bollo della sezione.

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

(Data der Channe)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

(Decompose della Cinamatione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

